

COPIA



**COMUNE DI
VALENZA**

Deliberazione n.34

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di I convocazione – seduta pubblica

OGGETTO : TASSA DEI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE 2020 ED ESENZIONE STRAORDINARIA PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19"

'anno DUEMILAVENTI

Addi VENTUNO

Del mese di LUGLIO

Alle ore 19:50

nella sala delle adunanze
consiliari.

Convocato previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale
Nelle persone dei Signori:

Sindaco

BARBERO Gianluca Mario Francesco

Pres.	Ass.
X	

Consiglieri

BINDI Luca
CASSANO Sergio
CRESTA Sergio
DI CARMELO Salvatore
ICARDI Alessandra
ICARDI Federico
LEVATI Paola
MERLINO Luca

Pres.	Ass.
X	
	X
	X
X	
X	
X	
X	
X	

Consiglieri

ODDONE Maurizio
ORLANDO Giosuè
PATRUCCO Paolo Giovanni
ROSSI Luca Angelo
ROSSI Nadia
VARONA Davide
ZAIO Daniela
ZANGHI Annamaria

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
X	

Consiglieri assegnati al Comune n. 16

Partecipa il Segretario Generale Dott. Stefano VALERII

Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore DI CARMELO

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, i seguenti pareri:

in ordine alla regolarità tecnica:

Parere: favorevole

La Dirigente del Settore Finanziario: Dott.ssa Monocchio Lorenza **F.TO MONOCCHIO**

in ordine alla regolarità contabile:

Parere: favorevole

La Dirigente del Settore Finanziario: Dott.ssa Monocchio Lorenza **F.TO MONOCCHIO**

Prima dell'inizio della trattazione del presente argomento il Presidente procede, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, alla nomina di tre scrutatori per le operazioni di voto dell'adunanza, nelle persone dei Consiglieri Federico Icardi e Davide Varona (Maggioranza) e Paolo Patrucco (Minoranza).

Illustra l'oggetto l'Assessore al Bilancio Antonella Perrone.

Sull'argomento intervengono i Consiglieri Luca Merlino (Con noi per la Città') ed Annamaria Zanghi (Movimento 5 Stelle) infine il Sindaco Gianluca Barbero.

Seguono dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri Maurizio Oddone (Lega) Luca Merlino (Con noi per la Città') Annamaria Zanghi (Movimento 5 Stelle) Giosue' Orlando (Partito Democratico)

Cio' premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Valenza è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

CONSIDERATO che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2018;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 16.07.2014 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2018;

DATO ATTO che il Comune di Valenza ha già riscosso, a titolo di acconto Tari 2020, ai sensi di quanto a suo tempo previsto con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 in data 20.12.2019, le seguenti rate:

- 1- prima rata con scadenza 16 febbraio 2020
- 2- seconda rata con scadenza 16 giugno 2020;

RITENUTO, a parziale modifica della succitata deliberazione C.C. n. 56/2019, rideterminare il numero e la scadenza delle rate, prevedendo una sola rata a titolo di saldo con scadenza di pagamento 03 dicembre 2020;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Alessandria sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

DATO ATTO che con L. 24.04.2020, n. 27, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, in via straordinaria, relativamente ai contribuenti che siano risultati danneggiati a seguito dei provvedimenti restrittivi sulle attività produttive finalizzati a contrastare la recente emergenza epidemiologica da Covid-19, quanto segue:

- **seconda rata TARI 2020 scadente in data 16 giugno 2020 relativa ai locali ed aree impiegati in attività produttive interessate dai provvedimenti restrittivi emanati dal Governo:** sospensione degli obblighi di pagamento;
- ai fini dei benefici di cui sopra, i contribuenti interessati presentano all'ufficio protocollo del Comune, entro la data del 16 giugno 2020, una domanda, contenente i dati identificativi degli immobili e/o attività produttive interessate e soggetta ad istruttoria e valutazione da parte dei competenti uffici comunali, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell'art. 46 del DPR del 28.12.2000, n. 445, nella quale gli stessi dovranno attestare di:
 - avere subito danni a seguito dei provvedimenti restrittivi sulle attività produttive finalizzati a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 - non avere coperture assicurative sui danni subiti;

DATO ATTO che, con la medesima deliberazione di cui sopra, è stato altresì stabilito che è intendimento dell'Amministrazione comunale prevedere, con nuovo successivo provvedimento, nei confronti dei contribuenti aventi diritto alla sospensione della seconda rata Tari 2020, anche un'esenzione dal tributo relativamente ai locali ed aree impiegati in attività produttive interessate dai provvedimenti restrittivi emanati dal Governo, e commisurata al solo periodo di sospensione delle attività;

RITENUTO pertanto, in questa sede, espressamente approvare l'esenzione dal tributo, per il solo periodo di sospensione delle attività, dei locali e delle aree impiegati in attività produttive interessate dai provvedimenti restrittivi emanati dal Governo, dalla Regione o dal Comune;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 (applicazione dei propri tributi), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come risultante dall'Allegato B alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la commissione competente ha esaminato la proposta della presente deliberazione in data 14 luglio 2020;

VISTI i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dalla Dirigente del Settore Finanziario;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento Tari, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 16.07.2014 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2018;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** per l'anno 2020 le tariffe della Tassa Rifiuti (Tari) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2018, riportate all'Allegato A della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 4) **DI DARE ATTO** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 5) **DI STABILIRE**, una sola ulteriore rata a titolo di saldo Tari 2020, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, con scadenza di pagamento 03 dicembre 2020;

- 6) **DI APPROVARE** in via straordinaria, nei confronti dei contribuenti aventi diritto alla sospensione della seconda rata Tari 2020 ai sensi della precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29.05.2020, un'esenzione dal medesimo tributo relativamente ai locali ed aree impiegati in attività produttive interessate dai provvedimenti restrittivi emanati dal Governo, dalla Regione e dal Comune e commisurata al solo periodo di sospensione delle attività;
- 7) **DI DARE ATTO** altresì che le minori entrate conseguenti all'esenzione di cui al presente provvedimento trovano copertura in apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020;
- 8) **DI DARE ATTO** del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 (applicazione dei propri tributi), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come risultante dall'Allegato B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 9) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Settore Finanze, Tributi, Personale e Demografici;

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza determinata dalla necessità di pubblicizzare tempestivamente le misure adottate

CON VOTI unanimi favorevoli , dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

TARI - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2019

CAT.	DESCRIZIONE CATEGORIA	T/F		T/V		Totale 2019
		2019	2019	2019	2019	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,13	0,91			€ 2,04
2	Cinematografi e teatri	1,02	0,83			€ 1,85
3	Autoimmesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,70	1,36			€ 3,06
4	Campelli, distributori carburanti, impianti sportivi	2,15	1,74			€ 3,89
5	Stallimenti balneari	/	/			/
6	Esposizioni, autosalone	1,44	1,17			€ 2,61
7	Alberghi con ristorante	4,01	3,24			€ 7,25
8	Alberghi senza ristorante	2,88	2,31			€ 5,19
9	Case di cura e riposo	3,19	2,56			€ 5,75
10	Ospedali	3,34	2,69			€ 6,03
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4,30	3,46			€ 7,76
12	Banche ed istituti di credito	1,72	1,40			€ 3,12
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,99	3,21			€ 7,20
14	Epicolo, farmacia, tabaccai, plurilicenze	5,09	4,11			€ 9,20
15	Negozi particolari quali fiocche, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, anti-umidità	2,35	1,89			€ 4,24
16	Banchi di mercato beni durevoli	5,03	4,05			€ 9,08
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbieri, estetista	4,18	3,37			€ 7,55
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista	2,91	2,36			€ 5,27
19	Carrozzeria, autocostruzione, elettrauto	3,08	2,49			€ 5,57
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,60	2,09			€ 4,69
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,08	2,48			€ 5,56
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	15,74	12,70			€ 28,44
23	Wense, birrerie, amburgherie	13,71	11,06			€ 24,77
24	Bar, caffè, pasticcerie	11,19	9,02			€ 20,21
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,71	4,60			€ 10,31
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,85	4,73			€ 10,58
27	Ortofrutta, peschiere, fiori e piante, pizza al taglio	20,27	16,33			€ 36,60
28	Ipermercati di generi misti	7,74	6,24			€ 13,98
29	Banchi di mercato generi alimentari	14,73	11,88			€ 26,61
30	Discoteche, night club	5,40	4,36			€ 9,76
31	Attività agricole	3,08	2,48			€ 5,56

Le suddette tariffe sono al netto del tributo provinciale (5%)

TARI - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2019

Unità nucleo	TF/mq TV/mq	
	2019	2019
1	1,08	71,00
2	1,27	127,79
3	1,42	163,29
4	1,55	212,99
5	1,67	230,74
6 o più	1,76	241,39

Le suddette tariffe sono al netto del tributo provinciale (5%)

CAPO UFFICIO TRIBUTI

COMUNE DI VALENZA
 Prot. 20200011693
 Data 14-07-2020 ARRIVO
 Classificazione 1.17.0



CPC S.G.

SP PER SINDACO
SP PER ASSESSORE PERONE

1/1

1/1 PRES CONS. COMUNE DI VALENZA

CAPOUFFRAG Provincia di Alessandria

5/26 Organo di revisione economico-finanziaria

ALLEGATO B

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Composto dai signori Bruno Maria Cristina (presidente), Dallera Anna Luisa (componente), Marcuzzi Paolo (componente) è chiamato ad esprimersi sulla seguente proposta di deliberazione:

PARERE sulla proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto **"TASSA DEI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE 2020 ED ESENZIONE STRAORDINARIA PER EMERGENZA SANFARIA COVID-19"**

- **VISTA** la richiesta di parere pervenuta tramite posta elettronica in data 10/07/2020;
- **ESAMINATA** la documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio Finanziario, i chiarimenti richiesti e le delucidazioni fornite;
- **VISTA** la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto **"APPROVAZIONE TARIFFE 2020 ED ESENZIONE STRAORDINARIA PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19"** da approvare dal Consiglio Comunale in seduta da fissarsi come da prospetto allegato A) che forma parte integrante del presente verbale;
- **VISTE** le motivazioni ed osservazioni adottate dall'Ente;
- **TENUTO CONTO** delle deliberazioni ARERA n. 443/2019, n. 57/2020 e 158/2020, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente deputata alla regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario in materia di servizio integrato dei rifiuti;
- **CONSIDERATE** le conseguenze dell'emergenza sanitaria in atto COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e Autorità locali in materia;
- **PRESO ATTO** che, alla data odierna, non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito, il Piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;
- **VISTO** inoltre il D.L. n. 18/2020 art.107, comma 5, secondo il quale i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- **CONSIDERATO** che la norma ut sopra permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019 e che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022;
- **PRESO ATTO** che l'Ente intende approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione CC. n.71/2018;
- **VISTO** che la proposta di deliberazione prevede le scadenze di versamento della Tari per l'anno 2020 con definizione delle rate (rata n. 1 scad.16/2/2020; rata n. 2 scad. 16/6/2020; rata ultima n.3 scad. 3/12/2020) e tenuto conto della deliberazione di C.C. n. 24/2020 con previsione di esenzione straordinaria per emergenza sanitaria da COVID-19 per locali e aree impiegati in attività produttive interessate dai provvedimenti restrittivi emanati da Governo, Regione, Comune e commisurata al solo periodo di sospensione delle attività;
- **RITENUTO** che il testo predisposto risulta adeguato e conforme alla normativa vigente;

- **VISTO** il d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi;
- **VISTA** la normativa di riferimento;
- **VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Dirigente del Settore Finanziario.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio dei Revisori

ESPRIME

In relazione alle proprie competenze, **PARERE FAVOREVOLE** per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto e ricorda che dopo la sua approvazione, consiliare dovrà essere trasmessa al MEF nei termini di legge.

Il parere favorevole si basa sulle seguenti considerazioni:

- Osservanza delle norme di legge, dello Statuto dell'ente, del vigente Regolamento di contabilità e dei principi contabili definiti nel d.lgs. 118/2011 e smi.
- Coerenza, congruità e attendibilità delle variazioni proposte.

Casale Monferrato, Tortona, Bioglio, 13/07/2020

l'Organo di Revisione

Dott. Bruno Maria Cristina (Presidente)

Dott. Dallera Anna Luisa (Componente)

Dott. Marcuzzi Paolo (Componente)

Approvato e sottoscritto

F.TO IL PRESIDENTE
(Salvatore DI CARMELO)

F.TO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Stefano VALERII

Pubblicata all' Albo Pretorio del Comune il 27.07.2020 per gg. 15

li', 27.07.2020

F.TO Il Segretario Generale
Dott.Stefano VALERII

La presente Deliberazione:

E' divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 - comma 3 - D. Lgs. 267/2000)

Li, _____

F.TO Il Segretario Generale
Dott.Stefano VALERII

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera, per uso amministrativo

Valenza, li _____